

Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848)

29.12.2012

BAGLIONI

IX.699

Baglioni Cornelia, * ca. 1530/35 (zweitgeborene Tochter, die viertgeb. Francesca *1538 oder 1543), + post 1557; oo (a) Francesco di Colonna dei signori di Palestrina (+ post 1545) figlio di Stefano (+1548), oo (b) ca. 1550 **Savelli** Federico (+1554). MANCINI gibt eine umgekehrte Reihenfolge dieser Ehemänner und kennt noch weitere: oo (a) Ulisse Orsini, oo (b) Federico Savelli (1 Tochter), oo (c) Francesco Colonna (2 Töchter), oo (d) Vincenzo Tuttavilla, conte di Sarno.

X.1398

Baglioni Pirro,* ca. 1500, + 11.1552; oo Caterina **Medici** (+1559), figlia di Galeotto Medici.

Ampia biografia nel Dizionario Biografico degli Italiani 27 (1982) di Franca PETRUCCI: „Colonna, Pirro. - Chiamato talvolta Pirro di Castel di Piero (oggi San Michele in Teverina, in prov. di Viterbo) o di Sipicciano, il C. nacque probabilmente agli inizi del XVI sec. da Fierabraccio Baglioni e da Francesca Savelli, e assunse il nome dei Colonna dal suo protettore, Ascanio Colonna, che lo allevò ed educò. Di diritto il C. era condomino con il fratello Giovanni Carlo, oltre che di Castel di Piero anche di Attigliano e di Sipicciano. Questi beni, sottratti loro dal parente Giampaolo Baglioni, furono sequestrati già dal 1515 dalla Camera apostolica, che dopo la morte del Baglioni (1520) iniziò una lunga vertenza con l'ospedale di S. Spirito di Roma, erede dello stesso. Nel 1525 entrò attivamente in lizza il C., impadronendosi nottetempo della rocca di Castel di Piero. Ne fu però rapidamente estromesso e Clemente VII assegnò definitivamente la rocca alla Camera apostolica. Dopo il sacco di Roma il C. prese parte ai disordini che si verificarono nei territori della Chiesa. Con il cognato Ottaviano Spiriti e con Marzio Colonna sostenne a Viterbo la fazione dei Gatteschi, che nell'agosto del 1527 attaccarono i Mazanesi, facendone strage. Riconsegnata però la città al potere temporale dallo Spiriti nel 1528, il C. uscì da Viterbo e attaccò Acquapendente, tentando di impadronirsene. Si volse poi contro Chiusi, penetrandovi con ottocento fanti e con alcuni fuoriusciti senesi; saccheggiò la città e il territorio e occupò la rocca. I Senesi sospettarono che quest'azione fosse stata suggerita al C. dal papa. In effetti, anche se si vociferò che egli e Ottaviano Spiriti nel giugno del 1529 avessero, avuto intenzione di impadronirsi di Viterbo, il C. fece parte della spedizione imperiale contro Firenze, volta a rimettere un Medici, secondo il desiderio del papa, a capo della città. Con l'esercito imperiale il C. era a Terni nell'agosto, di dove passando per Spoleto si portò all'assedio di Firenze. Qui nel dicembre, dopo l'acquisto da parte imperiale della Lastra, il C. si trovò coinvolto in una scaramuccia, che lo vide protagonista sfortunato di un fatto d'armi. Con il suo colonnello egli si stava spostando da Palaia a Montopoli quando Francesco Ferrucci gli tese un'imboscata, uccidendo un gran numero di soldati e facendone prigionieri altrettanti. Il C. cadde da cavallo, finendo in un fosso, e si dubitò che fosse morto. Il Ferrucci, annunciando la vittoria, ebbe a dire che il colonnello del C. più che rotto era "fracassato" e che il C. si era salvato "miracolosamente" a piedi. Pressappoco nella medesima zona il C. nel marzo dell'anno successivo si prese la rivincita. Sbaragliando una compagnia nemica, che da Volterra si avviava a Empoli. Com'è noto, prima della morte del Perugina d'Orange, questi e Malatesta Baglioni intavolarono, senza che la Signoria ne fosse informata, trattative per giungere ad un accordo. L'Orange

inviò il C. dal comandante fiorentino per due volte, senza però che si riuscisse ad arrivare ad un'intesa. Tuttavia dopo la caduta di Firenze il C. fu compensato per la sua mediazione da Carlo V, che gli concesse il ducato di Mortara per una sua figlia, e da Clemente VII, che gli restituì i beni della famiglia. Da allora il C. rimase sempre al servizio dell'imperatore. Nel 1532 era a Roma insieme con Camillo Colonna con l'incarico di ingaggiare tremila fanti, per condurli in Germania. L'8 agosto partì da Roma con parte della gente, che avrebbe continuato a reclutare lungo la strada. Alla fine del mese era in Lombardia. Presente a Roma nel maggio del 1533, dove lanciò una sfida al figlio di Renzo da Ceri, Paolo, "per differentie particular", nell'autunno era a Verona, di dove, licenziati i fanti arruolati da lui e da Camillo Colonna, tornò nell'esercito cesareo. Nel gennaio del 1534 Carlo V concesse al C., definito conte di Castro, diversi beni e rendite confiscati ai ribelli Francesco Del Balzo, Antonio Annichino e Giovanni Bernardino Riccio, a ricompensa dei suoi servizi. Ucciso nel gennaio del 1537 Alessandro de' Medici, il C. ebbe dal marchese Del Vasto, di cui era alle dipendenze, il delicato compito di recarsi a Firenze. Doveva portare a Cosimo il beneplacito dell'imperatore al suo insediamento e rimanere a sostenerlo con le armi. Cosimo, alla cui guardia il C. era preposto con un corpo di fanti, gli dette anche il comando militare della città. A Montemurlo, il 31 luglio dell'anno successivo, il C. combatté con le truppe spagnole che si scontrarono con i fuoriusciti fiorentini e li sbaragliarono. Egli fece personalmente prigioniero Baccio Valori e intascò la taglia di Filippo Strozzi, benché questi fosse morto suicida in carcere. A Firenze il C. era in una posizione molto delicata, rappresentando palesemente quel controllo imperiale che agli inizi non era stato sgradito a Cosimo, ma che era divenuto opprimente da quando il suo potere si era rafforzato. Non sembra che il C. abbia saputo svolgere il suo compito con l'abilità che la situazione richiedeva; infatti egli credeva di essere l'artefice del mantenimento di Cosimo nello Stato e - quel che è più grave - usava palesare questo suo convincimento. Nel 1540 il C. dette ai Medici l'occasione che questi cercava, battendo un nano in presenza della duchessa. Fu chiamato e licenziato, con tutte le sue genti, dal duca, che gli assegnò in ringraziamento del suo servizio una provvigione annua di 1.000 ducati; il C., offeso, la rifiutò. Quando arrivò alla corte dell'imperatore nel luglio del 1541, il suo risentimento non era ancora sopito e non mancò di riferire a Carlo V "multa gravissimi momenti" contro Cosimo de' Medici. L'anno successivo il C. serviva nell'esercito imperiale in Piemonte, mentre avveniva la nuova invasione francese. Nel dicembre, perché a Pavia si abboccarono il cardinale di Granvelle e il marchese Giangiacomo de' Medici, il C. ebbe ordine di accostarsi alla città con 4.000 uomini, per tenere in rispetto i nemici. Nel luglio del 1543 fu inviato a impadronirsi di Andesane, vicino Chieri. Con millecinquecento spagnoli, altrettanti tedeschi e mille italiani il C. si accinse all'impresa, bombardando la cittadina per parecchie ore. Andesane cadde poco dopo e fu messa a sacco, non prima però che il C. dovesse far fronte a un forte attacco di nemici dall'esterno, che lo misero in seria difficoltà. Dopo la battaglia di Ceresole (aprile 1544) che vide la sconfitta degli Imperiali il C. fu posto a capo del presidio di Carignano. Egli respinse l'invito francese ad arrendersi e cominciò a sostenere l'assedio. La resistenza del C., tenendo impegnate le truppe francesi, permetteva intanto a Giangiacomo de' Medici di riorganizzare l'esercito. Questi avrebbe voluto che il C. sostenesse l'assedio per tutto il mese di maggio. Resistette fino al 26 giugno, quando dopo "stenti, travagli e fatiche intollerabili" e "astretto da mera necessità", "vedendo che il soccorso non posseva venire più a tempo", si arrese. I patti furono onerosi: fu permesso a tutte le truppe di uscire con le armi e i bagagli, ma senza l'onore delle armi. Essi non avrebbero dovuto combattere contro il re di Francia per vari mesi. Il C. doveva presentarsi al re entro due mesi e non partirsi da lui senza licenza. Egli si avviò verso la Francia il 22 luglio. Con l'intenzione di recarsi, dopo la visita a Francesco I, presso Carlo V. Nel 1546, durante la guerra contro la lega smalcaldica, il C. era in Germania, molto vicino al sovrano e aveva "commissione di non partire mai dalla persona di Cesare". Nel giugno si riteneva sicura la sua nomina a mastro di campo. Fra la fine di luglio e l'inizio di agosto

Carlo V per evitare che gli si impedisse il congiungimento con le forze che venivano dall'Italia, lasciò Ratisbona per dirigersi verso Landshut. Il C. rimase a presidiare la città con quattromila tedeschi e trecento spagnoli. Il 25 agosto era di nuovo al campo con l'imperatore, che aveva preso alloggio a Neustadt e che lo inviò per una ricognizione fuori del campo. Il C. si imbatté nella retroguardia nemica. Il 29 fece un'altra ricognizione, insieme con Alessandro Vitelli, per tentare di tendere un'imboscata agli avversari. Il 24 settembre partecipò a un fatto d'armi. Con altri capitani si era recato fuori del campo sempre con compiti ricognitivi e aveva separato le sue forze da quelle dei commilitoni. La compagnia del C. fu investita con molta violenza, tanto che non riuscì a "fare testa". Egli scampò per poco alla prigionia, lasciando una manica in mano al nemico. Nel gennaio del 1547 fu inviato da Carlo V al re Ferdinando e al duca Maurizio di Sassonia, perché fornisse loro consigli sulla guerra e si informasse sulle forze alleate. Il C. tornò presso il campo imperiale a metà febbraio. Nel dicembre il C. e le sue forze furono licenziati. L'imperatore gli concesse 2.000 scudi su rendite siciliane e la facoltà di trasmettere il marchesato di Mortasa ad un'altra figlia, essendosi la precedente beneficiaria fatta monaca. Successivamente il C. avversò il proposito di Carlo V di costruire una fortezza a Siena. Egli manifestò la sua opinione "con vive ragioni" e non aveva certo torto viste le conseguenze che ebbe per gli Imperiali la costruzione della fortezza. Morì nel novembre del 1550 e non mancò chi lo disse avvelenato per aver disapprovato l'operato di Carlo V e dei ministri imperiali. Dall'inventario che la vedova del C., Caterina, fece fare nell'interesse delle quattro figlie minori (tre delle quali avevano nome Francesca, Virginia e Laura, che sposò Adriano Baglioni di Perugia), risulta che al momento della morte egli possedeva Castel di Piero, Graffignano, Roccalvecce, metà di Sipicciano e alcuni beni nel Regno. Niccolò Martelli gli aveva dedicato un sonetto.

XI.2796

Baglioni Fierabbraccio, * ca. 1480, + post 1514; oo Francesca **Savelli**¹.

Dopo una serie di controversie nate per la spartizione dei beni fra gli eredi, il castello di Sipicciano passa ai fratelli Giovan Paolo e Fierabbraccio di Pandolfo, che ne sono Signori nel 1514, e successivamente ai figli di quest'ultimo, Giovan Carlo e Pirro I. Nel 1507 Giovanni Paolo Baglioni compera i diritti sull'affitto da Eleonora e Graffignano passa nelle mani dei Baglioni di Perugia, ma Giovanni nel 1541 è dichiarato ribelle e condannato alla pena capitale dalla Chiesa e Graffignano come altre proprietà della famiglia sono fatte confiscare nel 1514 da Leone X e consegnate al Cardinale Legato che le ha in custodia fino al componimento della lite di Fierabbraccio e Giovanni Paolo, che si concluderà solo con Adriano VI, che condanna per lesa maestà Pirro Baglioni erede del feudo di Graffignano cui confisca anche la parte di Castel di Piero posseduta con il fratello Carlo. Graffignano e Sipicciano sono venduti ad Alfonso che li dona alla madre, ma alla morte del pontefice, papa Clemente VII nel 1531, restituisce i beni a Pirro e Carlo dandogli in cambio Vignanello.

XII.5592

Baglioni Pandolfo, * ca. 1420, + 1481²; oo Maddalena, figlia di Matteo **Orsini** di Mugnano e di Agnese degli **Anguillara**.

E' lui a tenere il castello ancora nel 1464 insieme alla moglie Maddalena, figlia di Matteo Orsini di Mugnano e di Agnese degli Anguillara. Sipicciano erscheint 1445 unter den Gütern der Baglioni di Castel S.Piero³ - 1445 betrifft Martino Baglioni, mit Pandolfo Söhne

¹ In GDI s.v. Savelli findet sich nur eine Violante Savelli oo Paoluccio Baglioni de Castel Piero, und T.d. Mariano S. u.d. Servantia del Balzo.

² Todesjahr nach: Christoph Weber, Genealogien zur Papstgeschichte, 2002, Bd.29, Ausgabe 6, p.120.

³ Giulio Silvestrelli, Mario Zocca, Città, castelli e terre della regione romana: Ricerche di storia medioevale e moderna

des Cecco⁴ .

XIII.11182

Baglioni Francesco o Cecco (III), * ca. 1380/85.

Pietro Manno e Cecco Baglioni di Castel di Piero (figli di Giovanni di Cecco) figurano tassati nel 1404 con una taglia dal condottiero Mostarda, che per compensarsi di paghe militari levò simili balzelli nel Patrimonio⁵. Il 3.3.1431 papa Eugenio IV eleva a contea i feudi di Castel di Piero, Graffignano e Sipicciano, concedendo a Francesco o Cecco III., di Giovanni I Baglioni, il titolo di Conte, quale benemerenzza che la stessa famiglia Baglioni aveva acquisito nel difendere i diritti della Chiesa. Con esso inizia un lungo periodo di dominio sui tre castelli della Teverina da parte della famiglia Baglioni. Nel 1434 Cecco Baglioni paga il censo dovuto per i diritti acquisiti su Selva Pagana, vasta tenuta tra i territori di Sipicciano, Graffignano, Montecalvello e Pian Torena, mentre si rafforza con gli anni e con nuove nobili parentele il dominio su Sipicciano. E' infatti il figlio Pandolfo a tenere il castello ancora nel 1464 insieme alla moglie Maddalena, figlia di Matteo Orsini di Mugnano e di Agnese degli Anguillara. Wohl derselbe Cecco Baglioni conte di Castelpiero, 24.7.1431 durch Papst Eugen zum Senator von Rom ernannt, e confermo 30.8.1431 gli statuti die mercanti de panni⁶. 22.4.1431 2 Briefe Eugens ans Cecco⁷; er wird 1433 per l'affitto della Selva Pagana an Viterbo genannt⁸. PINZI nennt einen Cecco B., signore di Castelpiero und seine 3 Söhne Jacobuzzo, Simonetto e Giovanni⁹. Nach anderen heißt es aber: Con Cecco finisce la linea maschile della famiglia ed il castello è ereditato dalla figlia di Simonetto Francesca che forse per mantenere il nome della famiglia sposa un Baglioni del ramo di Perugia¹⁰, di fatto il castello è governato da Francesca e dalle due cugine Tisba ed Eleonora cui è dato in dote.

XIV.22364

Baglioni Giovanni (I), * ca. 1350/60 = ? „Giovanni di Cecco“.

Gehört zu einem von den Herren von Perugia verschiedenen Zweig, deren genauer Zusammenhang nicht geklärt ist. Im 13. Jh. ins nördliche Latium ausgewandert, hatten sie sich zwischen Orvieto und Viterbo niedergelassen. Seit 1257 Aufbau einer Feudalherrschaft, die zur Zeit ihrer größten Ausdehnung die Orte Castel San Piero (heute S. Michele in Teverina), Grafignano, Sipicciano und Roccalvecce umfasste¹¹. Baglioni dei conti di Castel di Piero (attuale San Michele di Teverina) e signore di Sipicciano o Stipicciano; arma = "Di rosso alla torre d'argento di tre palchi, finestrata e aperta di nero, merlata di cinque pezzi per palco".

XV.44728

Baglioni Cecco, * ca. 1320.

sino all'anno 1800, Band 2, 1970, p.760 – der Baglioni von 1445 *vigore certae parentelae* (p.771).

⁴ Roma, Rivista di studi e di vita romana, 4 (1926), p.196. Das Kapitel „I Baglioni di Castel di Piero“ von Giulio Silvestrelli ab p.193 habe ich nur auszugsweise sehen können.

⁵ Roma, Rivista di studi e di vita romana, 4 (1926), p.195.

⁶ Luigi Pompili Olivieri, Il senato romano, 1840, p.286.

⁷ Archivio dell' societa romana di storia patria, Bd.53/55, p.85.

⁸ Cesare Pinzi, gli ospizi medievali e l'Ospital grande di Viterbo, 1893, p.152.

⁹ Cesare Pinzi, Storia della citta di Viterbo, Bd.III, 1974, p.214.

¹⁰ D.i. Francesca di Simonetto da Castel S. Pietro, die oo Rodolfo Baglioni, deren Sohn Gian Paolo B. (ca.1470-11.6.1520), condottiere di ventura, vgl. DBI 5 (1963).

¹¹ W. Kuhoff, s.v. Baglioni, in: V. Reinhardt, Die großen Familien, 1992, p.42 (mit. Literatur).

Die Genealogie ist ab Generation XIV und XV unsicher; ich gebe im folgenden einige Generationen, die aufgrund des Besitzes an Castel S.Piero mögliche Verwandte/Vorfahren sein könnten - die Zusammenstellung hat hypothetischen Charakter (hierzu wäre die Arbeit von Silvestrelli, 1926 nochmals genau zu prüfen): in die Generation Ceccos gehört Simonetto.

XV. [? möglicher Bruder von Cecco XV]

Baglioni Simonetto, * ca. 1320/30, + post 1381 (+1397).

Militärisch aktiv seit 1352 (Condottieri di ventura, nr.410). Sipicciano ritorna definitivamente sotto la dominazione della Chiesa grazie all'intervento militare e politico del Legato del Patrimonio di San Pietro, cardinale Egidio Albornoz, e grazie anche all'aiuto del capitano Simonetto Baglioni di Castel di Piero (= Simonetto di Cecco B., 1381) il quale, in ricompensa, riceve metà del castello di Graffignano. By the summer of 1381 Urban had to make another layman into papal rector, Simonetto di Cecco Baglioni of Castel di Piero¹². Graffignano viene riconquistato nel 1354 da Simonetto Baglioni di Castel di Piero che militava per il Cardinale Albornoz che per questo gli concede in ricompensa ad beneplacitum metà del castello, visto che l'altra metà già spettava ai Baglioni, ed allo stesso Simonetto, e poiché lotte ed assedi dovevano aver danneggiato il castello nel 1369 Urbano V chiede ai Baglioni di restaurarlo utilizzando parte dei fondi dovuti alla Camera Apostolica. Urbano V nel 1367 rinnovò, a vita, la concessione del castello a Simonetto Baglioni e Gregorio XI per ricompensarlo della sua cooperazione nella repressione della ribellione del 1375, rinnovò a lui ed ai successori, e per 60 anni, la concessione della metà di Graffignano (1377)¹³.

XVI.

Baglioni Cecco (Francesco); * ca. 1300; vgl. „La rovina maggiore fu ad Agliano, per opera di Cecco Baglioni, nobile di Castelpiero“ wohl 1347¹⁴. D.i. evtl. jener Francesco/Cecco, 1323 Podesta di Viterbo und 1331 genannt (Sohn des Fra Baglione o Simone I u.d. Guitta, figlia di Ranieri Gatti)¹⁵.

XVII.

Baglioni Fra Baglione / Simone (I); * ca. 1270; oo Guitta Gatti; eine Generation älter sind:

XVIII.?

1282 Francesco e Guido Baglioni - signori anche di Castel di Piero (* ca. 1250) - riconfermano a Viterbo il possesso di Graffignano (atto notaio Egidio Buono del 21.3.1282), come precedentemente fatta nel 6.1257 per i signori di Castel di Piero. Il Comune di Orvieto ritenendosi lesa dalla sottomissione del feudo alla città rivale, invia a Castel di Piero un castellano Geronzo di Guidone, coll'ordine ai signori di consegnare la rocca. I Baglioni – alleati di Orso Orsini fratello di papa Nicolò III e Prefetto di Viterbo - si appellano al papa, ma alla morte di questi il successore Martino IV scomunica i Baglioni. Nel 1324 Graffignano era considerata città-ribelle, i rappresentanti papali non erano fatti entrare, ed ha il perdono solo da Giovanni XXII nel 1332, affermando che ogni diritto de pleno iure spettava alla Reverenda Camera Apostolica. Nel 1329 il castello è coinvolto nel tentativo di riconquista di Viterbo di Faziolo dei Prefetti di Vico che lo assedia, poiché vi si è rifugiato Lando Gatti nobile viterbese mentre Giovanni di Vico Prefetto lo occupa nel 1351. E' riconquistato nel 1354 da Simonetto Baglioni di Castel di Piero¹⁶.

¹² Peter Partner, The lands of S. Peter: the papal state ..., 1972, p.370.

¹³ Caterina Zannella, Feudi, feudatari e diritti – il feudo e castello di Graffignano (universitariagraria.org)

¹⁴ Luigi Fumi, Ephemerides Urbevetanae, 1903, p.21,

¹⁵ Roma, Rivista di studi e di vita romana, 4 (1926), p.194.

¹⁶ Caterina Zannella, Feudi, feudatari e diritti – il feudo e castello di Graffignano (universitariagraria.org); vgl. Giulio Silvestrelli, Mario Zocca Citta, castelli e terre della regione romana, Ricerche di storia ..., 1970, pp. 758, 766.

Vgl. 28.4.1288 Cecco di Benvenuto di Baglione de Ranuccio (* ca. 1250) – evtl. stammen die signori von Castel Piero aus einem weiter verwandten Seitenzweig, auch wenn Balio (Baglionus) Guidonis Oddonis (1246/48, 1257-97), der Vorfahre der späteren Herren von Perugia, auch zu den condomini von Castel Piero gehörte.

XIX.

Benvenuto di Baglione di Ranuccio. * ca. 1230.

28.4.1288 sono annoverati tra i cittadini della Pieve Benvenuto e Gualfreduccio di Baglione Baglioni, Cecco di Benvenuto e Puccio ed Ugolinuccio di Giovanni di Gualfreduccio Baglioni¹⁷; der hier erscheinende ältere Baglionus wäre ein Omonimus des *Dominus Baglionus* (figlio di Guido e nipote di Oddo), + post 1297, des Vorfahren der späteren Herren von Perugia¹⁸.

XX.

Baglione di Ranuccio, * ca. 1200.

14.5.1250 als „Baglione di Ranuccio“ unter den cittadini della Pieve (wenig westlich von Perugia); 1267 deputato di Citta di Castello ad accomodare con la citta di Perugia¹⁹.

XXI.

Ranuccio, * ca. 1170. Gehört in die Generation des Guido di Oddo (1207 Konsul, Vater des jüngeren Baglionus) und gerade sein Eigenname („Ranuccio“) spräche für die These, daß Oddo = „Oddo do Ranuccio di Pero“ (vgl. den Anhang).


¹⁷ Giuseppe Bolletti, *Notizie storiche de Citta della Pieve*, 1830, p.298.

¹⁸ 1257 *Balio Guidonis Oddonis* è tra i testimoni del compromesso tra i comuni di Orvieto e di Todi, che si rimettono all'arbitrato dei magistrati perugini per dirimere le loro controversie (FUMI, pp. 212-213). 1259 Pietro *Marci*, *bailitor* del comune di Perugia, *existens iuxta flumen Tiberis in loco qui dicitur Getola ante domum molendinorum d. Banglonis q. Guidonis Oddonis et Guidarelli et Giliucci olim d. Benvenuti Oddonis et Oddutii d. Boniohannis*, da parte di Armano giudice del detto comune, ordina a Murico *olim Fendoli, familiaris* del detto d. *Banglo*, ed ai quattro *molendinarii* dei detti molini, presenti, di non apportare alcuna modifica *in dictis molendinis vel in clusa ipsorum...et quod in ipsa clusa et molendinis non fieret aliqua elevatio nec aliqua impositio...nec fiat immissio alicuius assidis seu aliquarum assidum in rariis ipsorum molendinorum existentium ab utraque parte Tiberis* senza il permesso del detto giudice e finché non si stabilisca se tali lavori possano arrecare danni al molino del monastero di S.Giuliana e consorti, vale a dire la pieve di Campo e d. Egidio *d. Simonis* (S. GIULIANA, n. 1). Genannt 1259 im Liber exbannitorum von Perugia; er übt wie seine Söhne Giovanni und Guido verschiedene kommunale Ämter aus. Nel 1282, troviamo un Baglione di Guido di Oddo tra i condomini di Castel Piero che si sottomettono al comune di Orvieto (FUMI, pp. 325-326. MANENTI, p. 317) wiedergegeben von TIBERINI [Fumi, 1903, p.337 nennt „signor Baglione de Guido“ und p.317 „signor Francesco, Simone e Baglione de Guido de Oddo“]; secondo TIBERINI non risultano tracce della presenza patrimoniale di questa famiglia perugina in territorio orvietano (ma vedi 1257 e 1282 Francesco e Guido Baglioni come signori di Castel Piero !). Botschafter beim Herzog von Spoleto und 1273 bei Papst Gregor X. ; die Identifizierung seines Großvaters Oddo mit einem Ludovico Oddo, Herzog von Schwaben, belehnt von seinem Cousin Kaiser Barbarossa 1162 mit Perugia ist legendarisch.

¹⁹ Giuseppe Bolletti, *Notizie storiche de Citta della Pieve*, 1830, p.298.

Gualfreduccio	Bartuccio	Andruccio
<1287-1299>	<1284?-1287>	1290

(Tavola 2)



Nel 1244 e nel 1246 è attestato un *Benvenutus Guidonis Oddonis* il quale presenzia come teste a due atti giudiziari (CDP, pp. 437 e 450); lo stesso, nel 1248, è uno degli incaricati dal *Consilium civitatis* di esaminare una vertenza tra S. Maria di Valdiponte e il comune di Perugia (Ivi, p. 471). Vi è poi un *Balglo Oddonis* che, nel 1247, risulta essere proprietario di una casa *iuxta mercatum Perusii*, nella parr. di S.Maria di Mercato (BANDITI n. 31). Il primo di questi due personaggi può essere identificato con il Benvenuto *Oddonis* che parrebbe essere fratello di Guido *Oddonis* e che quindi, in questo caso, sarebbe invece figlio di quest'ultimo? Il secondo è forse un fratello di Guido ed, eventualmente, di Benvenuto?

Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che Oddo, avo di d. *Balio*, si identifichi con Oddo di

Ranuccio di Pero, fratello di Buonbarone e nipote di Oderisio di Pietro di Ranuccio *Blanci*, personaggi di notevole rilievo nella Perugia dell'età consolare e protopodestarile; questo Oddo sarebbe altresì l'antenato di un'altra grande stirpe magnatizia perugina, quella degli Oddi, per i quali si veda *infra*, 75. (C. CUTINI-S.BALZANI, *Podestà e capitani del popolo a Perugia e da Perugia (1199-1350)*, estr. da *I podestà dell'Italia comunale. Parte prima: reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII secolo-metà XIV secolo)*, a cura di J. C. MAIRE VIGUEUR, Roma, École Française de Rome - Istituto storico italiano per il medio evo, 2000 (Collection de l'École Française de Rome, 268 – Nuovi studi storici, 51), pp. 720-722). A sostegno di questa ipotesi vi è anche il fatto che nel 1185, Oderisio e il nipote Bonbarone ricevono in enfiteusi metà della torre e del *palatium* della chiesa perugina di S. Severo *de platea* e metà di tutte le possessioni della detta chiesa nella città e nel territorio in considerazione della loro *fidelitas* e dei molti *servitia* resi al capitolo e che dovranno essere ancora resi in futuro (CENSI 1, c. 30r; regesto in CDP, p.681): orbene, d. *Balio* ed i discendenti di Benvenuto di Oddo risultano essere comproprietari di tale torre e *palatium*, che nel frattempo erano stati locati al comune di Perugia per ospitarvi il capitano del popolo e che poi tra il 1292 e il 1293 sarebbero stati ceduti al detto comune (ved *infra*, 5.150-5.157). Contro questa ipotesi, tuttavia, vi è il documento del 1253 (ved. *infra* 5.4), in cui viene menzionato come testimone *Boniohannes Guidonis Oddonis Carmini* [o *Carminii*], che dovrebbe essere il fratello di d. *Balio*; per cui sembrerebbe che l'avo dei due fratelli non sia Rainuccio di Pero, ma un non meglio identificato *Carminus* o *Carminius*, anche se è possibile che si tratti di un soprannome.

Nel 1282, troviamo un Baglione di Guido di Oddo tra i condomini di Castel Perio che si sottomettono al comune di Orvieto (FUMI, pp. 325-326. MANENTI, p. 317): è un caso di omonimia? Probabilmente le cose stanno così visto che, allo stato delle conoscenze, non risultano tracce della presenza patrimoniale di questa famiglia perugina in territorio orvietano.

5.1 - 1207. Guido *Oddonis** è tra i consoli perugini (CDP, p. 92).

*Da identificare con il padre di *Balio* e *Boniohannes*?

5.2 - [1246-1248]. D. *Baglonus* risulta essere stato tra i *milites* perugini prigionieri in Puglia dopo la disfatta del 1246 ad opera delle truppe di Federico II (NICOLINI, *Reformationes...*, pp. 87, 88, 92, 94, 99, 103).

5.3 - 1245-1250. D. Benvenuto *Oddonis/Oddi/Odi* è tra i testimoni ad alcuni atti giudiziari (CDP, pp. 443, 474, 493, 499)

5.4 - 1253. Un atto di vendita riguardante parte di un molino presso Ponte S.Giovanni, ceduto al monastero di S.Giuliana da Paolo e Andrea *olim d. Acerbi*, viene rogato *in civitate Perusina, in quadam camera domine Altekere olim d. Guidonis Oddonis, posita iuxta forum eiusdem civitatis*, alla presenza tra gli altri di Iovanello *q.d. Ranaldi Monaldi* e di *Boniohannes Guidonis Oddonis Carminii* (S. GIULIANA, p. 115).

5.5 - 1254. *Domina Dialta, uxor q.d. Boniohannis Oddonis*, e Oddo, figlio di lei e di *Boniohannes*, a nome proprio e di Rainucciolo, *frater Palmerio, domina Aghina* e *domina Clara*, anch'essi figli dell'attrice e del suo defunto marito, vendono al monastero di S.Giuliana cinque parti su ventinove di un molino in comitato perugino *in flumine Tiberis iuxta Pontem S.Iannis ex parte superiori*, al prezzo di 160 libbre di denari minuti in fiorini grossi d'argento (S. GIULIANA, n. 5).

5.6 - 1256. Un atto di quietanza stipulato a favore del monastero perugino di S.Giuliana viene rogato a Perugia *ante cameram d. Balionis* (S. GIULIANA, p. 381).

5.7 - 1257. *Balio Guidonis Oddonis* è tra i testimoni del compromesso tra i comuni di Orvieto e di Todi, che si rimettono all'arbitrato dei magistrati perugini per dirimere le loro controversie (FUMI, pp. 212-213).

5.8 - 1258. Petriolo, *qui consueverat stare cum d. Baione*, è condannato a 100 l. per avere ferito Mafeo *Centurarie in trebio vie que vadit ad turrem d. Baionis* (BANDITI, n. 519).

5.9 - 1259. Pietro *Marci, bailitor* del comune di Perugia, *existens iuxta flumen Tiberis in loco qui dicitur Getola ante domum molendinorum d. Banglonis q. Guidonis Oddonis et Guidarelli et Giliucci olim d. Benvenuti Oddonis et Oddutii d. Boniohannis*, da parte di Armanno giudice del detto comune, ordina a Murico *olim Fendoli, familiaris* del detto d. *Banglo*, ed ai quattro *molendinarii* dei detti molini, presenti, di non apportare alcuna modifica *in dictis molendinis vel in clusa ipsorum...et quod in ipsa clusa et molendinis non fieret aliqua elevatio nec aliqua impositio... nec fiat immissio alicuius assidis seu aliquarum assidum in ragnis ipsorum molendinorum existentium ab utraque parte Tiberis* senza il permesso del detto giudice e finché non si stabilisca se tali lavori possano arrecare danni al molino del monastero di S.Giuliana e consorti, vale a dire la pieve di Campo e d. Egidio *d. Simonis* (S. GIULIANA, n. 1).

5.10 - 1259. Odduccio *Boniohannis* fa quietanza a Nero *domine Marie*, procuratore di S. Maria di Monteluca riguardo un terreno da lui venduto al monastero per 80 libre (S. MARIA DI MONTELUCE, 73).

5.11 - 1259. D. *Uddutius d. Boniohannis* è eletto nei Cento consiglieri per Porta, in riferimento a Porta S.Pietro (ANSIDEI, p. 247)

5.12 - 1259 [1260]. d. *Baglonus*, di P.S.P., è uno dei Cento consiglieri per Porta (ANSIDEI, p. 248).

5.13 - 1260. D. *Baglonus d. Guidonis Oddonis* è condannato a 10 l., su denuncia di *Dinellus* procuratore di d. Uguccio per non aver ubbidito all'ordine del giudice di trattenersi nel palazzo del comune *pro debito quod tenetur idem d. Ugucio* (BANDITI, n. 695).

5.14 - 1260. D. *Baionus* è ambasciatore (ANSIDEI, p. 224).

5.15 - 1261. Tra i confinanti di quattro terreni, tre nelle pertinenze di Cerqueto e uno in quelle di Fratta [*filiorum Azzonis*], d. *Balio pro uxore* (CENSI 2, c. 66r).

5.16 - 1261. D. *Baliono* è tra i testimoni alla costituzione da parte del capitano del popolo perugino di un procuratore per ricevere dal priore di S.Basilio *de Urbe* quietanza per la distruzione da parte del detto comune dei beni del priorato a Pian di Carpine e a S.Maria Rossa (DIPLOMATICO IV 8 74. BARTOLI LANGELI 1969, p. 452).

5.17 - 1261. D. *Baglone Guidonis Oddonis* è tra i testimoni ad alcuni atti riguardanti il saldo di un debito del comune di Perugia nei confronti di due mercanti romani (DIPLOMATICO IV 8 64, 65, 68. BARTOLI LANGELI 1969, pp. 455, 460, 465).

5.18 - 1262. D. *Balio* è tra i fideiussori di Guido *marchio*, invitati a far sì che il detto Guido ritorni *in fortia d. potestatis et in captivitatem sicut erat prius, ad penam et bannum quod d. potestats vellet auferre* (NICOLINI, Reformationes..., p. 33 nota 3).

5.19 - 1262. D. *Balio* ha un incarico per conto del comune di Perugia nell'ambito di una controversia con i fiorentini (NICOLINI, Reformationes..., p. 58).

5.20 - 1262. Il giudice del podestà ingiunge a d. *Balionus* che, insieme a d. Munaldo *de Coppolis*, a d. Andrea *d. Gualfreducii*, a Iacobello *d. Benvenuti* e a Gentile *d. Armanni*, *solvat hinc ad diem* [spazio bianco] *id in quo condempnatus est presbiter Sacçente olim prior hospitali* [così] *de Colle*. Due mesi dopo i medesimi, meno il detto d. Munaldo, ricevono l'ingiunzione di pagare 100 soldi *V iudicibus comunis Perusii pro salario questionis que fuit inter prior de Colle et d. Filippum sindicum comunis Perusii* (PODESTÀ 1243-62 [2], cc. 183r, 185v).

5.21 - 1262. D. *Baglone* di P.S.Pietro, insieme ad altri, è multato per danni a vigne, dove andava "ocellando" (PODESTÀ 1243-62 [2], c. 245v).

5.22 - 1263. D. *Baionus* è tra coloro cui è stato ordinato dal capitano di lasciare entro la giornata la città, di comunicare il luogo di residenza e di rimanervi sino a nuovo ordine (CAPITANO 1263-73 [1], reg. 1, c. 146v).

5.23 - 1263. D. Oddo *de S. Ianne* è condannato all'esilio (INQUISITIONES, p. 566 nota 328).

5.24 - [1264]. Dagli atti di una lunga vertenza giudiziaria tra la comunità di Montecchio, odierna Treja, in provincia di Macerata, e *Ballio*, "figlio di Guido Baglioni" di Perugia, agitata tra il 1278 e il 1296 di fronte al tribunale pontificio, e da altri documenti, risulta che costui era stato nominato ai primi di gennaio di quest'anno podestà del castello; la designazione, avvenuta dietro suggerimento del rettore della Marca, si doveva anche al fatto che *Balio* aveva già ricoperto la carica di "podestà di San Severino, Visso, Bettona, Narni, Cascia, Norcia e capitano militare a Foligno" ed "era stato inoltre invitato a reggere l'ufficio di podestà da Modena, Borgo S.Sepolcro, Spello e dalle capitanerie di Camerino e Parma, ma non aveva accettato tali incarichi"; il valore del suo patrimonio si affermava ascendesse alla somma di *quadraginta milia marcarum argenti*.

Secondo quanto sostenuto dai Montecchiesi *Balio*, poco dopo l'assunzione del suo mandato, avrebbe fatto fuggire segretamente Corrado di Antiochia, nipote di re Manfredi, il quale era stato da essi catturato due mesi prima con uno stratagemma durante l'assedio del castello marchigiano, rimasto fedele alla parte pontificia, da parte delle truppe ghibelline; il fatto sarebbe avvenuto su istigazione del suocero di Corrado, Galvano Lancia, il quale si riteneva avesse corrotto il Baglioni. Appena gli abitanti del luogo si erano resi conto dell'inganno che era costato loro la perdita del prezioso ostaggio, avevano preso d'assalto il palazzo podestarile, al grido di "*moriatur, moriatur, ubi est latro?*" costringendo *Ballio* e la sua *familia* ad una precipitosa fuga e ad abbandonare al

saccheggio degli assalitori tutte le sue proprietà. Non potendo catturare il fuggitivo, i Montecchiesi si erano rivolti al pontefice Urbano IV, che allora si trovava ad Orvieto, accusando il nobile perugino “di infedeltà e di tradimento”; alla convocazione del papa *Balio* rispose, come sembra, recandosi alla prima udienza del processo *bene cum trecentis militibus, filiis militum et aliis bonis hominibus equester*, “fra i quali diversi nobili perugini come Gualfreduccio di Antimiano e Oddo e Odduccio degli Oddi”*. La prima fase del procedimento si chiuse con la richiesta da parte del tribunale di garanzie da parte dell'accusato, il quale presentò la fideiussione di ottanta suoi concittadini** (MERIGGI, pp. 86-92).

*Non vi è, per quanto mi consta, alcun “Gualfreduccio di Antimiano” tra la “nobiltà perugina” dell'epoca: forse si tratta di Gualfreduccio di Ianne o di Gualfreduccio di Guido di Antognolla (ved. scheda *domini* di Antognolla, 3.). Quanto poi a “Oddo e Odduccio degli Oddi”, essi dovrebbero identificarsi con Oddo di Palmerio e con il suo omonimo figlio (ved. scheda Oddi, 75.).

**Tra costoro, Saraceno “di Lucarello”, sarà probabilmente “di Bucarello”, dei Montemelini (ved. scheda 66.), Gualfredo di Giacomo, degli Oddi? (ved. scheda 75.), Odduccio (ved. nota precedente).

5.25 - [1265]. “Il successore di Urbano IV, Clemente V...stabilì in cuor suo di non dare eccessivo credito né alle giustificazioni del Baglioni, né alle accuse dei Montecchiesi, ma con spirito diplomatico ordinò in un primo momento a Manfredi, vescovo di Verona e Rettore del Ducato di Spoleto e della...Marca, di indagare sui fatti di Montecchio e di punire i colpevoli della fuga di Corrado e, in seguito, comandò a Simone Paltinieri, legato pontificio nella Marca, di inquisire *diligenter* su tutta la questione. Né Manfredi né il cardinale Simone Paltinieri poterono altro rilevare che l'innocenza del Baglioni il quale non poté che essere assolto” (MERIGGI, pp. 92-93).

5.26 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, Brunaccio *Clarii pro d. Baliono* (CENSI 1, c. 51v).

5.27 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, *d. Balionus Guidonis Octonis pro uxore sua donna Iacoba* (CENSI 1, c. 57r).

5.28 - 1265. Tra i confinanti di un casalino nel castello di Cerqueto, *fili Clari, homines d. Balionis* (CENSI 1, c. 194v. CENSI 2, c. 81r).

5.29 - 1266. D. *Baionus* è ambasciatore (RIFORMANZE 6, c. 139r).

5.30 - 1266. Odduccio *d. Boniohannis Guidonis Oddonis* chiede al Consiglio speciale e generale di essere rimborsato dei danni dati ad una sua vigna in città, presso il Campo di battaglia (RIFORMANZE 6, c. 113v).

5.31 - 1266. D. *Baionus d. Guidonis Oddonis* è fideiussore di d. Martino *Berardi*, eletto podestà di Chiusi (RIFORMANZE 6, c. 142v).

5.32 - 1266. Tra i confinanti di due casalini a Cerqueto, d. *Balionus* (CENSI 2, c. 210r).

5.33 - 1266. D. *Baionus* è tra coloro che sono multati per aver parlato nel Consiglio maggiore,

contro la proibizione del podestà (PODESTÀ 1265-66-67 [4], cc. 85v-86r, 126v-127r).

5.34 - 1266. D. *Baionus d. Guidonis Oddonis* è tra i fideiussori di d. Oddo *de Oddis*, eletto camerario del comune per sei mesi, e di d. *Iohannellus* di Rainaldo, eletto alla stessa carica per i rimanenti sei mesi (PODESTÀ 1265-66-67 [4], c. 278r).

5.35 - [1267]. Clemente IV, dopo aver assolto i Montecchiesi *in foro conscientie*, dall'aver sottratto a Corrado di Antiochia, loro prigioniero, i beni di cui disponeva all'atto della cattura (ved. *sopra*, 5.24), indirizza al podestà del castello una lettera datata 16 dicembre nella quale dichiara "che Corrado era fuggito *aliquorum procurante malitia* mentre Baglioni aveva dato col suo atteggiamento soltanto *materia suspicionis*. Era questa una specie di assoluzione del podestà da parte del papa che più avanti nella lettera perfino lo elogierà [così!] per i suoi meriti" (MERIGGI, pp. 93-94)

5.36 - 1267. Tra i confinanti di un casalino *prope portam Cerqueti*, d. *Balio* (CENSI 1, c. 13v).

5.37 - 1267. D. *Balio d. Guidonis* è tra i testimoni ad un atto giudiziario celebrato a Perugia, *in Consilio maiori comunis Perusii* (DIPLOMATICO, IV 9 91).

5.38 - 1268. D. *Balio* fa parte del Consiglio speciale e generale perugino (RIFORMANZE 6, c. 196rv).

5.39 - 1268. L'otto maggio di quest'anno, il Consiglio speciale perugino delibera all'unanimità, tra le altre cose, *super facto Camarini, quod potestas et capitaneus habeant d. Baglonem et, si placuerit ei quod iterum mictantur littere vel ambaxatores Camarini, mittantur ad suam voluntatem et circa quod sit honor comunis*. Due giorni dopo, il capitano propone al detto Consiglio di deliberare *super ambaxata quam d. Brodarius d. Compagnonis et d. Finaguerra d. Finaguerra, ambaxatores comunis Camerini, tulerint comuni Perusii ex parte ipsius comunis, quod talis fuit: dixerint enim, nomine comunis Camerini, respondendo ambaxate comuni Camarino facte per comune Perusii super facto d. Baglonis, quod parati erant finaliter contra illos de Monteclo facere quicquid placeret comuni Perusii et super guerra movenda et represaliis fatiendis contra illos de Monteclo**, *et in omni eo quod placeret et esset honor comunis Perusii*. A tale proposito, il Consiglio delibera all'unanimità *super facto d. Baglonis, quod habeant d. Baglonem potestas, capitaneus et consules, et quicquid per ipsis super eius negotium ordinatum fuit executioni mandetur* (RIFORMANZE 6, cc. 194rv, 195r-196r).

*Si fa indubbiamente riferimento ai fatti relativi alla podesteria di d. *Balio* a Montecchio nel 1264; a tale proposito, il Meriggi osserva che "il Baglioni, intenzionato ad avere una riabilitazione completa, dopo la cattiva fama che si era sparsa in tutta la Provincia...in un primo momento *fecit dictum commune [Montecli] et homines ipsius pluries requiri per licteras suas et ambaxatores suos et comunis Perusii et quod ipse paratus erat redire ad ipsum castrum cum effitialibus* [così, sarà "offitialibus"?] *quos habere debebat in dicto et exercere dictam potestariam sicut tenebatur*, avendo avuto interessamento anche *ex parte comunis Camerini*, dalla cui diocesi dipendeva il paese, in seguito dato che Montecchio per la brutta esperienza passata non gli rispondeva perché non aveva assolutamente intenzione di farlo ritornare a concludere il suo mandato podestarile, intentò una causa civile contro il Comune per esigere l'intero salario che gli era stato promesso per la carica a cui era stato destinato per un anno e otto giorni, ammontante a ottocento libbre ravennati, e altre duecento libbre per danni morali e materiali...Il processo iniziò con molto ritardo a causa del

succedersi di ben quattro papi nel breve spazio di tempo che andava dal 1268 al 1277” (MERIGGI, pp. 94-95)

5.40 - 1269. D. *Balionus d. Guidonis* si presenta ad una seduta del Consiglio speciale e generale perugino a perorare la causa dei Bettonesi, i quali chiedono che venga loro tolto il bando imposto dal comune per aver spostato dei termini confinari a danno degli abitanti di Deruta (RIFORMANZE 6, cc. 308r-309r).

5.41 - 1269. Odduccio *d. Boniohannis* è tra i testimoni a due atti di citazione (SBANDITI 2, cc. 174v, 175r).

5.42 - 1270. Fr.Nicola, vescovo, di Città di Castello, *auctoritate...commissa et delegata a venerabilibus patribus dominis cardinalibus**, assolve dalla scomunica *d. Balglone Guidonis Oddi*, insieme a *d. Andrea filius q.d. Guiducii Nigri***, *pro eo quod venerunt ad castrum Collis cum fuit destructum in subsidium Guelforum de Civitate Castelli, eo tempore quo erant excommunicati et rebelles Ecclesie Romane* (AVC, 3, c. 177v).

*Siamo ancora in periodo di Sede vacante, dopo la morte di Clemente IV; il testo della delega, del 1269, si trova nel medesimo registro, a c. 147r.

**In margine all'atto vi è la seguente annotazione: *absolutio d. Balionis et d. Andree de Perusio*.

5.43 - 1271. D. *Balio* è tra i confinanti di due casalini a Cerqueto (CENSI 1, c. 139r).

5.44 - 1271. Risulta che *d. Balio* era stato eletto arbitro in una controversia tra i comuni di Perugia e Città di Castello, riguardante danni dati; alcuni atti della composizione di questa controversia sono stipulati a Perugia, *in camera domus d. Balionis in platea civitatis Perusii* (LIBRO NERO, pp. 150, 152, 153, 154, 156).

5.45 - 1271. D. *Balio*, insieme ad altri, garantisce per *Fuzolus d. Benvenuti*, condannato a 45 l. per essersi preso a pugni con *d. Iacobus d. Magistri* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 38v).

5.46 - 1271. *Zoanellus filius d. Baioni* è condannato a 10 l. per porto di coltello proibito; garantisce per lui *d. Elemosina Benedicti* (PODESTÀ 1271-72 [6], c. 2v).

5.47 - 1272. Odduccio *d. Boniohannis* garantisce per *d. Marcello Oddi*, condannato a 100 soldi per porto di coltello proibito (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 178r).

5.48 - 1273. D. *Baionus* è consigliere e ambasciatore (RIFORMANZE 7, cc. 8r e 12v).

5.49 - 1273. Il *filius d. Balionis* (quale?) è tra i consiglieri multati per essere usciti senza licenza dal *Consilium generalis* (PODESTÀ, 1270-73 [5], c. 81r).

5.49a - 1273. Cellolo di Ziliuccio di *d. Benvenuto* è multato per essersi trovato all'aperto dopo il

terzo tocco; suo fideiussore è *Zacanellus d. Ofredutii Zacani* (PODESTÀ 1270-73 [5], c. 41r).

5.50 - 1274. D. *Ballionus* è ambasciatore (RIFORMANZE 7, c. 124r).

5.51 - 1275. D. *Balionus* è due volte ambasciatore (MISCELLANEA 1, cc. 2v e 56r).

5.52 - 1276. Guidarello *d. Bayonis* e Odduccio *de S. Zanne*, di P. S.P. , sono tra i *milites* che devono partecipare alla spedizione contro il marchese di Montemigiano e Trevi (MISCELLANEA 1, c. 71r).

5.53 - 1276. Si propone al Consiglio speciale e generale del comune di Perugia di dar licenza a Pietro di Bartolo di Città di Castello di venire a Perugia *non obstantibus presaliis* per incontrarsi con d. *Ballione* suo fideiussore (RIFORMANZE 3, cc. 24r, 25r).

5.54 - 1276. D. *Balionus* è menzionato per dieci volte tra i componenti delle commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 1v, 2r, 3r, 11v, 14v, 15v, 18v, 19v, 20r, 20v).

5.55 - 1276. Si concede un salvacondotto a d. Ugolino *Ranochii* di Bettona e a Corraduccio *de castro Vaynano de Assisio...occasione compromissi quo habent sub domino Bayono* (RIFORMANZE 8, c. 111v)

5.56 - 1276. D. *Balio* è consigliere (RIFORMANZE 9, c. 166v).

5.57 - 1277. D. *Balio*, insieme a d. Gualfreduccio *d. Petri*, si oppone alla decisione del Consiglio speciale e generale di rendere esecutiva la messa all'asta dei beni di *Nutius*, marchese di Valiano, in seguito al mancato pagamento di una pena pecuniaria (RIFORMANZE 9, cc. 165v-167r).

5.58 - 1277. D. *Balio* fa parte di dieci commissioni di *sapientes* (RIFORMANZE 8, cc. 124v, 128r, 131r, 135r, 136v, 137v, 138v, 149r, 156v, 161r).

5.59 - 1277. Tra coloro che hanno venduto *camere* al comune di Perugia, Odduccio *d. Boniohannis* (DIPLOMATICO, IV 13 182 [c. 7v]).

5.60 - 1277. D. *Balio* riceve dal massaro del comune 20 libre per una ambasceria presso la curia romana *pro canonizatione S.Bevegnatis ultra solutionem quam recepit* (in precedenza, erano stati pattuiti 20 soldi al giorno); riceve inoltre 6 libre per un'altra ambasceria *ad Curiam per d. ducem ultra solutionem quam recepit*; ancora una somma non specificata per una missione *ad d. ducem*, insieme a d. Merlino (MASSARI 1 bis, cc. 10r, 34v, 49v).

5.61 - 1277. Tra gli ambasciatori che sarebbero andati a Roma presso la Curia pontificia, in compagnia del podestà e del capitano, con un compenso di 40 soldi al giorno, d. *Ballionus* (MASSARI 1 bis, c. 130r. MASSARI 3, c. 9r).

5.62 - 1277. Tra gli ambasciatori che si sarebbero recati *apud Curiam pontificis ad coronationem eiusdem*, d. *Ballionus* (MASSARI 1 bis, 138v).

5.63 - 1277. *Balio Guidonis Oddonis* versa al massaro del comune di Perugia 10 libre, come pagamento di una ammenda per una condanna non specificata (MASSARI 2, c. 18v).

5.64 - 1277. D. *Baionus* è fideiussore di Andriolo *Bonaquisti* di Bettona, inquisito per porto di armi proibite (PODESTÀ 1277 [10 b], reg. 2, c. 5v).

5.65 - 1278. Tra i confinanti di due terreni nelle pertinenze di Cerqueto, d. *Ballione* e d. *Ballione pro uxore* (CENSI 1, c. 267v).

5.66 - [1278-1296] A questo lasso di tempo si riferiscono gli atti, ancora inediti, della controversia di cui sopra si è detto (ved. 5.24, 5.25, 5.35, 5.39) tra d. *Balio* e la comunità di Montecchio; in tale vertenza, di cui non si conosce l'esito e che procedette a grande fatica tra molte e prolungate interruzioni, gli interessi dell'attore furono costantemente difesi dal giurista perugino Fomasio di Presenzano (MERIGGI, pp. 93-111)

5.67 - 1279. Odduccio d. *Boniohannis de Turri*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, insieme a Giovanni di d. Ranaldo, della parr. di S. Stefano di P. Eburnea, garantisce per due uomini di *castrum Grifonis*, accusati di furto (CAPITANO 1279-80 [5 a], reg. 3, c. 234v-235r).

5.68 - 1281. Guidarello d. *Balionis* versa al massaro del comune di Perugia 5 soldi *nomine decimi... pro una condempnatione de d. Balione...in X libris* (MASSARI 14 bis, c. 13r).

5.69 - 1281. “Baglione da Perugia” risulterebbe essere podestà di Gubbio* (CASAGRANDE 2001, p. 87).

*Da identificare con Baglione di Guido di Oddo? La cosa non è certa, anche perché lo storico locale Lucarelli, che dà la notizia, non indica la fonte da cui l'ha tratta (Ivi).

5.70 - 1281. D. *Balio Guidonis Oddonis* è ambasciatore presso Carlo d'Angiò e podestà di Gubbio*; riceve anche: 20 libre per una ambasceria a Viterbo; 40 soldi per un'altra ambasceria di un giorno *in curia romana*; 5 libre per essersi trattenuto cinque giorni a *Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano del popolo, *occasione regine* (GALLETTI, p. 83 n. 11. MASSARI 15, cc. 22r, 58v).

*Ved. doc. precedente.

5.71 - 1281. D. *Baionus d. Oddonis*, di Porta S. Pietro parr. di S. Donato, viene condannato dal podestà ad una ammenda di 10 libre ed alla riparazione del danno, avendo ostruito e murato abusivamente *quadam viam regalem et vicinalem* sita nella detta Porta, in parr. di S. Donato *et a capite de parochia S. Lucie*; il fatto è avvenuto nel novembre passato. Garantisce per *Baionus Copolus* di d. Bartolo, di Porta S. Pietro parr. di S. Maria di Mercato.

Il detto d. *Baionus* è anche fideiussore di Crescembene *Maçii*, di P. S. Pietro parr. dell'Ospedale,

superstans et officialis comunis Perusii super strata Capannarum de Bagnaria, condannato per estorsione nei confronti delle comunità del comitato tenute a fornire manodopera per i lavori relativi alla detta strada

Paoluccio di Gilio, P. S. Pietro parr. di S. Donato,* è condannato per porto abusivo di armi difensive; suo fideiussore è d. *Zacanus de Zacanis* (PODESTA' 1281 [12], reg. c, cc. 4r, 5r. PODESTA' 1281-1282 [13], c. 146r).

*Sulla probabile identificazione di costui, ved. infra, 5.84.

5.72 - 1282. D. *Balio* è uno dei cinque ambasciatori perugini che partecipano al *parlamentum* convocato a Bevagna dal rettore del ducato di Spoleto (GALLETTI, p. 80 nota 134. CAMERLENGHI 1, c. 97r).

5.73 - 1282. D. *Balgione* è tra i consiglieri che si riuniscono sotto le mura di Foligno assediata, nell'accampamento dell'esercito perugino (GALLETTI, p. 83).

5.74 - 1282. D. *Balio* riceve dal camerario del comune di Perugia 25 libbre *pro expendendis et dandis in spiis euntibus in servitio comunis Perusii et pro facto comunis**. Lo stesso riceve anche 3 libbre *pro uno tanburello quem retinuit in exercitu facto contra Fulgineum de mense iunii proximi preteriti* (CAMERLENGHI 1, c. 290v).

*Un identico pagamento con la stessa motivazione viene fatto allo stesso *Balio* da un altro camerario del comune (Ivi, 315v): c'è stata una frode ai danni della pubblica autorità, in quanto *Balio* si è fatto pagare due volte per lo stesso motivo, o invece si tratta di due pagamenti diversi?

5.75 - 1283. Martino del q. Nicola di Montelabbate costituisce suo procuratore *Iohannellus d. Balionis*, insieme a Rainerio di Favaroni, per la causa che ha con *Iacobus* e Blanco di Domenico *Sabboli* (VALDIPONTE 974).

5.76 - 1283. *Iohanellus d. Balionis de Santo Ianne* è fideiussore di un tale Cortonese *de Monte Ruffiano*, inquisito per aver acquistato una quantità di grano superiore a quanto stabilito dagli statuti; svolge la medesima funzione anche a favore di due soggetti accusati di aver acquistato una quantità di pesce superiore al consentito (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 1, c. 88r. CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, cc. 58v-59r).

5.77 - 1283. Tra i confinanti di un terreno nelle pertinenze di Castiglione della Valle *in loco qui dicitur Mestranti*, d. *Balionus* (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 2, c. 34v).

5.78 - 1283. D. *Balionus de Sancto Zanne* è fideiussore di alcuni componenti del gruppo signorile dei *domini* di Monte Vibiano, sotto accusa per aver invaso dei terreni della chiesa di S. Vito di Montali e di averne sottratto le messi già mietute (CAPITANO 1283 I [7 a], reg. 3, c. 101v).

5.79 - 1283. D. *Balionus de S. Iohanne* e *Oducus d. Boniohannis de S. Iohanne* sono fideiussori di d. Nicola *olim d. Ugonis*, condannato a 200 libbre per adulterio (CAPITANO 1283 II [7 b], reg. 4, c. 164r).

5.80 - 1284. Bartuccio *Oddoli** è tra coloro che accusano di aggressione a mano armata due abitanti di *villa Pontis S.Ianis*, che vengono condannati a 150 libbre ciascuno; i fatti si sono svolti *in ecclesia S.Bartolomei de dicta villa*.

Oddo e Paoluccio di Giliuccio *olim d. Benvenuti* sono accusati da Guelfuccio *olim d. Gualfreducci* di non avergli restituito la somma di 220 libbre; i due sono condannati a 10 libbre, non essendosi trattenuti nel palazzo del capitano sinché non avessero saldato il debito (CAPITANO 1284 II [9], reg. 1, cc. 62v, 89r, 155v).

*Da identificarsi con Bartuccio di Odduccio *Boniohannis*? Lo fa ipotizzare il fatto che l'aggressione sia avvenuta nel contesto territoriale di Ponte S.Giovanni.

5.81 - 1285. Giovanni *d. Balionis* è tra i fideiussori di d. Bonconte di Coccorano accusato di aver colpito con un bastone le insegne del defunto re Carlo d'Angiò, dipinte su di una tavoletta ed esposte in una piazza perugina (CAPITANO 1285 [10], reg. 1, cc. 25r-26r).

5.82 - 1285. D. *Balionus de Sancto Ianne* è fideiussore di Matiolo *Brune* di P. Sole, condannato per aggressione (CAPITANO 1285 [10], reg. 3, c. 171r).

5.83 - 1285. Odduccio *d. Boniohannis*, *Guolandrellus bubulcus prioris de Colle*, e d. Benvenuto, *prior de Colle*, vengono assolti per non aver commesso il fatto dall'accusa presentata da *Alferonus Andree quod de mense octubris proxime preterito iniuriose et violenter...sine iuris cognitione et licentia curie accesserunt ad quandam petiam terre sibi pertinentem positam ad Pontem S.Iannis... quam petiam terre habebat in tenuta per curiam perusinam et iusto titulo, intrando et laborando dictam petiam terre sibi pertinenti...et laborare faciendo cum bubus et aliis hominibus eorum auctoritate propria*. A margine è annotato: "*Non fuerunt lecte infrascripte absolutiones*" (CAPITANO 1285 [10], reg. 4, c. 15r).

5.84 - 1285. D. *Balio d. Guidonis* (P.S.P. , parr. di S. Donato) è allibrato per 9000 l., Odduccio *d. Boniohannis* (stessa parr.) per 2500 l., Guidarello *d. Benvenuti* (stessa parr.) per 2000 l. e Venutolo e Paoluccio *Giliutii* (stessa parr.), ambedue per 500 l. *(LIBRA 1285, p. 239).

*Si noti che questi ultimi due allibramenti sono registrati di seguito all'inizio dell'elenco degli allibrati nella parrocchia, subito dopo quelli di d. *Balio*, di Odduccio e di Guidarello: ci sono quindi ragionevoli probabilità che che Paoluccio *Giliutii* possa essere identificato con il figlio omonimo di Giliuccio di Benvenuto di Oddo, mentre Venutolo, registrato con un identico allibramento (frutto di una divisione dei beni paterni?), dovrebbe essere un altro fratello di Paoluccio.

5.85 - 1285. Il podestà e il capitano, col consenso del Consiglio delle arti, nominano procuratori affinché il comune di Bettona restituisca a d. *Balionus* le terre di sua proprietà nel distretto del castello, per le quali alcuni *nobiles et castellani* del luogo sono in lite con lo stesso *Balionus* (RIFORMANZE 5, c. 186r-187r).

5.86 - 1285. Il comune di Città di Castello paga al papa un'ammenda di 1000 fiorini d'oro per aver tenuto come proprio podestà d. *Balionem civem perusinum, tunc rebellem ipsius Ecclesie*, contro la proibizione della S. Sede, e per aver dato aiuto e consiglio ai Perugini nella guerra contro Foligno (ACC, Filze, III 14).

5.87 - 1286. Guidarello *d. Benvenuti* viene aggredito davanti alla sua casa, che si trova in P.S.Pietro ed è confinante con la casa di d. *Balio*; tra i testimoni citati vi sono due *famuli* del detto *Balio* (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, cc. 162r-163v).

5.88 - 1286. D. *Balio*, insieme ad altri, deve ricevere 11 fiorini d'oro come saldo di quanto gli spetta per una ambasceria presso la curia romana (MASSARI 23 a, c. 5r).

5.89 - 1286. D. *Balio*, qui denominato *d. Balio/Balionus Guidonis Saçarnis/Saçanis*, cioè *Sancti Zannis*, è tra i fideiussori sia di d. Bonifacio *d. Simonis* che del sindaco del comune di Nocera, i quali promettono di ottemperare ai precetti del podestà perugino (MASSARI 23 a, c. 10rv).

5.90 - 1286. Odduccio *d. Boniohannis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, è fideiussore in un procedimento giudiziario (CAPITANO 1286 I [11 a], reg. 2, c. 36v).

5.91 - 1286. D. *Balionus*, insieme a Cello d. *Elemosine*, è fideiussore di *Iacobus Agnesole qui dicitur Avultronus*, condannato per aver aggredito insieme ad altri il rettore della chiesa di S.Mariano.

Paoluccio *q.Giliucii qui dicitur Bonçus*, insieme a Zucio *q.Iacopi d. Rainerii Bonaguide*, viene condannato per aggressione; garantisce per lui, tra gli altri, Ugucinello *d. Herigeti*, della parr. di S.*Antolinus*, (CAPITANO 1286 II [11 b], reg. 5, cc. 24v, 280v).

5.92 - 1286. D. *Baionus* è tra coloro che sono condannati a 100 soldi in quanto *fuert inventi de presenti mense maii habere clocanas sive intracasellas iuxta domos ipsorum per quam seu per quas decurrebat putredo in forum sive plateam comunis Perusii* (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 20r).

5.93 - 1286. d. Giovanni e d. Guido *d. Baionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, sono tra i componenti del Consiglio generale e dei Cento per Porta multati per 5 soldi per assenza ingiustificata alla riunione del *Maius Consilium civitatis* del 3 giugno precedente (PODESTA', 1286-87 [17], reg. 1, c. 34r).

5.93a - 1286. Venutolo *Giliutii*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, deve avere dal comune di Perugia: 5 libbre e 5 soldi per aver prestato servizio nella guerra contro Foligno per 11 giorni, con un cavallo; 33 libbre 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito...de numero sexcentum militum*, per 16 mesi; 27 libbre come saldo del prezzo di un suo cavallo, venduto per conto del comune; 10 libbre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*.

Odduccio *Giliucii*, della stessa parr., deve ricevere dal medesimo comune 5 libbre e 10 soldi per aver prestato servizio nella guerra contro Foligno per 11 giorni, con un cavallo, più 20 soldi prestati da lui e dai suoi fratelli *Nutolus* e *Cellolus*, *pro opere aqueductus*

Guidarello *d.Benvenuti* deve avere dal detto comune 11 libbre e 15 soldi per 17 giorni di servizio con due cavalli nella guerra contro Foligno, 33 libbre 6 soldi e 8 denari *pro equo sibi imposito...de numero sexcentum militum*, per 16 mesi e 22 libbre come saldo del prezzo di un suo cavallo venduto per conto del comune; suo figlio Ugolinuccio deve avere 25 libbre *pro equo sibi imposito...de numero sexcentum militum*, per 12 mesi e 10 libbre *pro ludo quem fecit quando d.papa venit Perusium*.

(DEBITORI, 2, cc. 25r, 62v, 42r)

5.94 - 1287. Elemosina, *famulus d. Balionis*, inquisito per aggressione, viene assolto dall'accusa; d. *Balio* non appare coinvolto nella vicenda (CAPITANO 1287 [12], reg. 2, c. 104v; reg. 5, c. 5r).

5.95 - 1287. Il *nobilis et potens vir dominus Iohannes domini Ball[i]onis de Sancto Ianne* è podestà di Cagli (Cagli diplomatico, pergamena non inventariata. Archivio del Capitolo cattedrale di Cagli, *Pergamene*, n. 47)

5.96 - 1287. D. Oddo *de S. Ianne*, accusato insieme ad altri di aver tenuto riunioni sediziose nella sua casa, è condannato al confino a Bologna; tra i suoi fideiussori, d. Guido *d. Balionis* (INQUISITIONES, pp. 563-71).

5.97 - 1287. Bartuccio di Oddo *de S. Ianne* è multato per 10 l. e 10 soldi; la multa è condonata (INQUISITIONES, p. 566 nota 328).

5.98 - 1287. D. *Baionus*, come consigliere, esprime il suo dissenso, insieme a Oddo *de Oddis*, sulla deliberazione del Consiglio speciale e generale di rinviare ai *sapientes* la decisione sulla richiesta di *Iacobus* di Coccorano di procedere contro il comune di Gubbio, colpevole di aver favorito la fuga degli *homines* del detto *Iacobus*. A suo parere, il Consiglio avrebbe dovuto prendere immediatamente la decisione di rispondere positivamente alla petizione (RIFORMANZE 10, cc. 21v-22v).

5.99 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di alcuni condannati per porto di armi proibite (CAPITANO 1287 [12], reg. 4, c. 34v).

5.100 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è fideiussore di *Berreta Romagnolli*, inquisito per porto d'armi proibite (CAPITANO 1287 [12], reg. 8, c. 6v).

5.101 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. Giovanni *d. Baglioni* di versare al massaro 40 soldi *pro libra Bartuzi ser Pizoni* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 7v).

5.102 - 1287. Il capitano del popolo concede a d. Giovanni *filius d. Balionis*, ricevente a nome proprio e di suo padre d. *Balio et omnibus de familia ipsorum*, la facoltà *reprehendendi et accipiendi de bonis et rebus hominum de Camerino...secundum quod in sua represalia continetur*, eccetto per quanto riguarda gli ambasciatori di Camerino; i beni così acquisiti dovranno anche essere denunciati agli *officiales* del comune (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 7v).

5.103 - 1287. Il capitano del popolo ordina a d. Gualfreduccio *d. Iohannis* di recarsi a *Castrum Plebis* per custodirlo *ad suum risicum et periculum* (CAPITANO 1287 [12], reg. 9, c. 37r).

5.104 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è tra i fideiussori di Salomeo *Mafei de Ponte S.Iannis*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 53v).

5.105 - 1287. D. Guido *d. Balionis* è tra i fideiussori di Oddo *d. Gualfredi de Oddis*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, cc. 58v-59r).

5.106 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è tra i fideiussori di d. Venzolo *q.Uguitionelli* condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 72r).

5.107 - 1287. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di *Iacobus Facioli de burgo S.Petri*, condannato per aggressione (PODESTA' 1286-87 [17], reg. 3, c. 105v).

5.108 - 1288. Munaldo *Raynalducii* accusa Guidarello *d. Benvenuti*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, di aver preso arbitrariamente possesso di una casa sita nella parr. di S. Maria di Mercato, che aveva in comune con l'accusatore, e di averlo cacciato fuori da essa, prendendolo per i panni e spingendolo fuori dalla porta. Tra i testimoni citati, d. "Ghido" *d. Balionis*, d. Gualfreduccio *d. Iohannis* e Vanne *famulus d. Balionis* (CAPITANO 1288 [13], reg. 1, c. 8r).

5.109 - 1288. D. Guido *d. Balionis*, di P.S. Pietro, è fideiussore di Simoncello *Oradoris, bailitor* del comune di Perugia, condannato a 20 soldi per non aver portato avanti una accusa.

Venutello *olim Giliutii d. Benvenuti** è condannato per aver aggredito d. Paolo *q.d. Acerbi*; Venzolo *d. Revelionis* è tra i suoi fideiussori (CAPITANO 1288 [13], reg. 5, cc. 77v, 152r).

*Sulla collocazione di costui nell'ambito della famiglia, ved. sopra, 5.84

5.110 - 1288. Il Consiglio speciale e generale, su proposta di d. Oddo *de Oddonibus*, delibera di inviare ambasciatori a Bettona, affinché i beni di d. Balio *de S. Ianne* in quel territorio non siano gravati in alcun modo (RIFORMANZE 10, cc. 53r-54v).

5.111 - 1288. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di una commissione di *sapientes de magnatibus, populo et iudicibus* i quali, insieme al podestà, al capitano ed ai consoli delle arti, dovranno presentarsi ai cardinali Matteo [*Rubeus*] e Benedetto [Caetani], che si trovano in S. Pietro di Perugia, per esibire gli *iura* che il comune di Perugia ha contro i Folignato, con i quali è in corso un conflitto. E' anche consigliere (RIFORMANZE 10, cc. 55rv, 65r).

5.112 - 1288. Nell'acquisto del castello di Montalera da d. Andrea *d. Uguiducii Nigri* per 9000 l. (ved. scheda *Nigri*, 74.100), i termini del contratto sono stati definiti *ad arbitrium ipsorum consulum [artium] et d. Balionis* (MISCELLANEA, 11, c. 10v).

5.113 - 1288. D. Guido *d. Balionis*, come ex capitano della *masnada forensium*, riceve 63 l *pro sua paga et solutione pro XXI diebus...et quia detur ei vexillum quod habet massarius comunis* (INQUISITIONES, p. 566 nota 328. MASSARI 24, c. 32r).

5.114 - 1288. D. Giovanni e d. Guido *d. Balionis* sono tra coloro che hanno accompagnato d. *Gualopinus socius et miles* del capitano del popolo nel luglio precedente, con due cavalli, ricevendo per questo 2 libre ciascuno

D. Giovanni *d. Balionis* deve avere 15 libre per una ambasceria svolta *ad Arete* [Reate?] *ad petendum et recuperandum d. Martolum qui est detentus in dicto loco* (ved. scheda Oddi, 75.210) (MASSARI 24, cc. 59r, 61r, 69v).

5.115 - 1288. Gualfreduccio *d. Iohannis d. Balionis* è podestà di *Castrum Plebis, districtus Perusii* (DIPLOMATICO, V 12 548-549)

5.116 - 1289. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 11, c. 46r).

5.117 - 1289. Nel nuovo atto di compravendita del castello di Montalera da parte del comune di Perugia, *d. Balio d. Guidonis de S. Ianne*, insieme a *d. Iacobus* di *d. Saracino* di Monte Melino, è fideiussore di *d. Andrea* di *d. Guiduccio Nigri*, venditore (DIPLOMATICO, V 13 555).

5.118 - 1289. *D. Balio de S. Ianni de Perusio q. d. Guidonis* e suo figlio *d. Giovanni* sono nominati procuratori da *Saracino* di *d. Guido* e da suo fratello *Guiduccio*, marchesi di Valiana, per stipulare una convenzione col comune di Perugia *super portus de Valiana* (DIPLOMATICO, V 13 555).

5.119 - 1289. *D. Giovanni* e *d. Guido, filii d. Balionis de S. Ianne*, sono testimoni ad un atto di costituzione di procuratori da parte del comune di Perugia (RIFORMANZE 10, c. 12r).

5.120 - 1289. *D. Giovanni d. Balionis* è tra i testimoni, tutti di alto lignaggio, alla solenne dichiarazione resa dall'ambasciatore di Foligno di rimettersi alla volontà del comune di Perugia per ciò che riguarda le *novitates* apportate alle mura della città dopo la guerra del 1282 (RIFORMANZE 10, cc. 12v-15r).

5.121 - 1289. *D. Balionus, miles et nobilis vir*, è fideiussore, insieme ad altri, del comune di Perugia (MISCELLANEA 8, cc. 47r-50r).

5.122 - 1289. Gualfreduccio *d. Iohannis d. Balionis*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, è fideiussore di *Nesola Trescolli de villa Pontis S. Iohannis*, attrice in una causa per aggressione e furto (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, c. 82r).

5.123 - 1289. *D. Giovanni d. Bayonis*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, è tra i fideiussori di *Bernardo q. Iohannis Simplicii*, minorenne, attore in una causa per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 1, cc. 95r, 97r).

5.124 - 1289. *D. Guido d. Baioni*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, è fideiussore degli accusati in un procedimento per aggressione (CAPITANO 1289 [14], reg. 2, c. 33v).

5.125 - 1290. I marchesi di Valiana rinnovano la procura del 1289 a *d. Balio de S. Ianni de Perusio q. d. Guidonis* (DIPLOMATICO VI 1 602).

5.126 - 1290. D. Giovanni *d. Baionis* deve ricevere 20 soldi per una ambasceria ad Assisi.

Deve anche avere dal comune di Perugia: 3 libre *pro eo quod promisit in comunantiis Fossati libras octingenti denariorum pro vice sua*; 8 libre *pro solutione octo dierum quos ivit et stetit extra civitatem Perusii pro servitio comunis*, per una ambasceria a Roma insieme al podestà e al capitano del popolo (MASSARI 26 cc. 22r, 138r. MASSARI 27, cc. 34r, 40v).

5.127 - 1290. Leonarduccio *d. Crescembenis* accusa Ioannello *Letitie qui vulgo dicitur Avultronus, scutifer seu serviens Andrutii Odutii de S.Ianne*, di averlo percosso e ferito con un bastone *de mandato seu voluntate dicti Andrutii*, il quale viene anche denunciato; il fatto si è verificato *in Porta S.Petri...in via publica qua itur de foro ad campum Batallie*. Sono fideiussori di Andruccio *d. Ugolino d. Lamberti de Castelione*, della parr. di S.Lucia di P. Sole, *d. Giovanni d. Balionis*, della parr. di S.Donato di P. S.Pietro, *d. Ianne d. Gualfreducii de Podio*, della parr. di S.Donato di P. S.Angelo, *d. Alardo d. Odonis*, della parr. di S.Maria di P. S.Susanna, *Nino d. Iacomini*, della parr. di S.Valentino di P. S.Susanna, *Nicoluccio Pepi*, della parr.di S.Isidoro di P. S.Pietro (CAPITANO 1290 [15], reg. 1, cc. 267r-268v).

5.128 - 1290. D. Giovanni e *d. Guido d. Balionis* sono tra i testimoni citati in un procedimento penale per calunnia nei confronti di *officiales e conestabiles* impegnati nel conflitto contro Foligno (CAPITANO 1290 [15], reg. 3, c. 7r).

5.129 - 1292. D. Giovanni *d. Balionis, qui dicit se esse emancipatus a dicto suo patre*, è uno dei fideiussori di un gruppo di uomini di Sigillo, accusati da Federuccio *Oddoli* di aver occupato illecitamente le sue terre sul Monte Cucco (PODESTA' 1292-93 [20], reg. 1, cc. 50r-62v).

5.130 - 1292. I rettori delle arti deliberano che i *campsores* incaricati di saldare i debiti del comune verso *d. Andrea [q.d. Uguidicii Nigri] seu d. Balioni q. Guidonis et d. Iacobo de Monte Melino*, debbano essere rimborsati dai *superstites bladi Clusii*; si fa qui riferimento al residuo della somma dovuta per l'acquisto di Montalera (MISCELLANEA 13, c. 38r).

5.131 - 1293. D. Giovanni *d. Balionis* fa parte di due commissioni di *sapientes*; è anche tra i ventuno ambasciatori che si recano a Todi insieme al podestà e al capitano del popolo *pro sedandis seditionibus nuper ortis in civitate Tuderti* (RIFORMANZE 10, cc. 187v e 209r. MASSARI 31, c. 4rv).

5.132 - 1294. D. Giovanni *d. Balionis* accusa Tommaso, suo *familiaris et serviens*, di aver portato via da due sue case, una a Perugia in P. S.Pietro, parr. di S.Donato, e un'altra nel comitato perugino *in pertinentiis ville S.Iannis prope Tiberim*, armi, vesti e biancheria da tavola. L'accusato viene condannato a 200 libre. (CAPITANO 1293-94 [18], reg. 7, cc. 20v-21v; reg. 9, cc. 64v-66r).

5.133 - 1294. D. Giovanni *d. Balionis* deve svolgere una ambasceria a Gubbio della durata prevista di cinque giorni, a 30 soldi al giorno (MASSARI 33, c. 5v).

5.134 - 1295. Nercolo *Venutoli de villa S.Iannis, scutifer, familiaris sive serviens d. Balionis d.*

Guidonis et d. Iohannis d. Balionis et d. Gualfreducii dicti d. Iohannis, è accusato, insieme ad un numeroso gruppo di uomini di P. S. Giovanni, da *Venturella Benvenuti* di aver occupato e danneggiato dei terreni appartenenti alla dote di sua nuora; non vengono però chiamati in causa i *domini* di Nercolo. Tra i fideiussori dell'accusatore vi è *Massolo d. Oddonis de Oddonibus* di P. S. Susanna; fideiussori degli accusati (ma non di Nercolo!) d. Giovanni *d. Balionis*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, e *Coppolo d. Bucci*, della parr. di S. Maria di Mercato nella stessa Porta (CAPITANO 1295-96 [20], reg. 5, cc. 15r-24v).

5.135 - 1296. D. *Bagionus de S. Iohanne* riceve 35 libbre e 12 soldi *pro solvendis spiis pro comuni*; riceve ancora 24 libbre e 6 soldi, e ancora 10 libbre come *superstes spiarum*, insieme ad un notaio *super spiis, causa dandi ipsis spiis* (MASSARI 36, cc. 32r, 37r, 49r).

5.136 - 1296. Giovanni *d. Balionis*, insieme a *Coppolo d. Butuli* e a *Pietro Bianchi*, è condannato a 10 libbre per non essersi trattenuto a palazzo sinché non avesse pagato un debito non specificato verso *Fomasio Borgognonis*. A fianco del testo della condanna è annotato: "predicta condempnatio... non fuit lecta nec publicata, quia fuit scripta errore" (PODESTA' 1295-96 [25], reg. 1, c. 51v; reg. 3, cc. 71v-72r [altra copia]).

5.137 - 1296. D. *Gualfreduccio d. Ballionis*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, è fideiussore di due uomini di S. Biagio, accusati di omicidio (CAPITANO 1296-97 [21], reg. 1, cc. 10v, 13v).

5.138 - 1297. D. *Balio d. Guidonis* riceve 10 libbre *ad mictendum spiis* [così] *in servitium dicti comunis extra districtus et comitatus et territorium comunis Perusii* (MASSARI 37, c. 9v).

5.139 - 1297. D. Giovanni *d. Balionis* è fideiussore di d. *Pellegrino Gerardini*, nominato podestà di Nocera; fa inoltre parte di una commissione di *sapientes* (RIFORMANZE 10, cc. 286r e 309r).

5.140 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis* (P.S.P.) è tra i componenti di quattro commissioni di *sapientes* ed è una volta ambasciatore (RIFORMANZE 10, cc. 317v, 324r, 327r, 330r, 340r).

5.141 - Inoltre, negli anni 1287, 1288, 1297, 1298, è accertata la presenza dello stesso Giovanni nel Consiglio speciale e generale (RIFORMANZE 10, cc. 27r, 63r, 315r, 318v).

5.142 - 1298. D. *Gualfredo d. Iohannis d. Balionis* è tra gli ambasciatori che si debbono recare *ad Castrum Plebis*, insieme al podestà e al capitano del popolo, *ad venerabilem patrem d. Matheum de Aqua Sparta cardinalem*. Inoltre, in calce ad una annotazione contabile riferita a d. *Ugolino Neroli* e a d. *Lamberto d. Iannis de Podio, legum professores e advocati* del comune, che ricevono in questa veste un onorario di 300 libbre, si trova l'annotazione "Re [cepit?] d. *Gualfredutius d. Iohannis d. Balionis* (MASSARI 37, cc. 11v, 19r).

5.143 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis* deve recarsi a Roma come ambasciatore (MASSARI 37, cc. 12r, 20r).

5.144 - 1298. D. Giovanni *Balionis*, della parr. di S. Donato di P. S. Pietro, accusa *Rodolfo d.*

Simonis de Tuderto, abitante a Marsciano, e Ciolo *Gualfredi de eodem loco* di avergli rubato un suo cavallo del valore di 30 fiorini d'oro, il quale si trovava *ad domum ecclesie S.Iohannis eiusdem castri* [Marsciani].

Al termine del procedimento, i due accusati vengono condannati a 50 libre ciascuno (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, cc. 3v-4r; reg. 4, c. 34r).

5.145 - 1298. D. Giovanni *d. Balionis*, di P. S.Pietro, è un dei due fideiussori di *Zucius Fuçarelli d. Andree, nobilis natus de prole militari ex paterna linea*, accusato di essere il mandante di una aggressione ai danni di d. Bartolo *Zaonis iudex, popularis et natum de populo perusino* (CAPITANO 1298-99 [23], reg. 1, c. 15r).

5.146 - 1299. D. Gualfreduccio *d. Iohannis* è tra gli ambasciatori che devono recersi a Spello *pro pace ipsius castri tractanda/pro statu dicti castri* (MASSARI 41, cc. 56r, 59v).

5.147 - S.D. [ma 1260-61]. D. *Balione* deve 160 l. a Bucaro di d. Bonconte (CATASTI 1, c. 228r).

5.148 - Sec. XIII. Odduccio, *nepos d. Balionis de Cruce S. Iohannis*, è tassato per quattro corbe di grano (MISCELLANEA 17, c. 8v).

5.149 - Vista la sua importanza nella storia artistica e culturale, oltre che politico-istituzionale, della Perugia medievale, mi è sembrato meritevole di specifica menzione un gruppo di documenti pubblicati da Maria Rita Silvestrelli sulle vicende che portarono all'edificazione del *palatium novum Populi*, a partire dalla fine del secolo XIII (SILVESTRELLI, p. 497 e segg.). Tali documenti attestano che "madonna Daldana", a cui apparteneva la casa-torre che ospitava sin dal 1255 il capitano del popolo e che avrebbe costituito il fulcro intorno cui si sarebbe edificato nel corso del Trecento il palazzo dei priori, era vedova di Ziliuccio *d. Benvenuti Oddonis*, vale a dire del cugino di d. *Balio*, e che anche gran parte della abitazioni su cui sarebbe sorto il detto palazzo erano di pertinenza del gruppo familiare.

5.150 – 1279. *Cum domus et palatium nobilis mulieris domine Daldane vidue uxoris quondam Giliutii domini Benvenuti Oddonis in quibus dominus capitaneus comunis et populi Perusii cum sua familia moratur et habitat...per comune Perusii detenta fuerint et tempore capitanei domini Guidonis Tuczi Mangi, capitanei dicti populi et comunis, citra et ipsum tempus de pensione sive censu ipsorum, nulla conventionem facta inter ipsum comune ac dominam supradictam, sed potius preter voluntatem ipsius domine detemptam, duximus firmiter et inviolabiliter statuendum quod ratio inquiratur et fiat pensionis sive census solute vel soluti ab ipso comune eidem domine, a dicto tempore citra, et quod solvatur et satisfiat et satisfieri debeat eidem domine de omni eo quod restiterit ad solvendum ; et pro tempore futuro, si placebit comuni Perusii, res predictae eidem domine restituantur libere ; vel de quantitate pensionis sive census ipsarum rerum per aliquos bonos, ydoneos, sapientes et discretos viros fide dignos omni suspitione carentes, statuatur ac etiam ordinetur* (SILVESTRELLI, pp. 525-526. STATUTI 1, p. 398, con lievi varianti).

5.151 – 1280. Il Consiglio speciale e generale viene chiamato tra l'altro a prender una decisione sul fatto che, *cum deliberatum fuerit per sapientes ad hoc electos quod quinque milia libre darentur*

heredibus condam Ziliutii pro precio sue partis domus seu hospitii in quo habitat dominus capitaneus et pro pensione ipsius domus pro tempore preterito; et dicta quinque milia libre deberent dari ipsis heredibus ipsis dantibus bonos et ydoneos fideiussores pro evictione et deffensione ipsius domus, i detti eredi dichiarano di non poter produrre tali fideiussori e che quindi parati sint dimittere de quantitate dicti precii, libras mille denariorum et vendere illud ius quod habent in predicta domo et promittere de deffensione pro suo dato et facto tantum. Il Consiglio delibera di demandare ogni decisione in proposito ad altri sapientes i quali prendano in esame la situazione insieme al capitano e ai consoli; quanto disposto da costoro dovrà essere infine riportato al consilium populi vel ad consilium maius (SILVESTRELLI, pp. 527-527).

5.152 – 1286. Mandato di pagamento a favore di Paoluccio *Giliucii domini Benvenuti qui vocatur Boncius* per 100 libre di denari a lui dovute dal comune di Perugia *pro pensione domus sue in qua moratur dominus capitaneus* (SILVESTRELLI, p. 542).

5.153 – 1289. Mandato di pagamento a favore di Paoluccio *Egidiucii et fratres* per 32 libre di denari a lui dovute dal comune di Perugia *pro pensione de camare que est subtus palacium populi, in qua debent reponi libri comunis Perusii pro presenti anno usque ad kallendas februarii proxime venturas* (SILVESTRELLI, p. 547)

5.154 – 1290. Il massaro versa ad Odduccio *condam Giliucii Benvenuti/domini Gilucii* 100 libre di denari a lui dovuti *pro pensione cuiusdam sue domus in qua habitat dictus dominus capitaneus et eius famillia secundum pacta et promissiones facta per Bencevene Sappoli syndicum comunis*; una successiva annotazione riguarda un altro mandato di pagamento a favore del medesimo Odduccio, per una somma non indicata, *pro pensione cuisdam camere posite subtus palatium populi in qua sunt libra comunis Perusii* (SILVESTRELLI, pp. 550-551).

5.155 – 1290. Altro mandato di pagamento a favore di *Vinçolo Uguitionis pro Oddutio quondam Giliutii et eius heredes* per una somma di 100 libre di denari, dovute al detto Odduccio da parte del comune di Perugia *pro pensione cuiusdam domus ipsius Oddutii et fratrum ubi habitat dominus capitaneus cum sua familia pro completa solutione huius anni presentis temporis dicti domini capitanei* (SILVESTRELLI, p. 552).

5.156 - [1292-1293]. A questa data, secondo M.R.Silvestrelli (SILVESTRELLI, pp. 495 e 496), risale l'acquisto da parte del comune degli immobili sulla cui area verrà edificato il primo nucleo del *palatium novum populi*; degli atti relativi a tali compere sono conservati alcuni brevi regesti, tra i quali vi sono:

(II) *Sindicatus ad emendum pro comuni et filiis Giliutii domini Boniohannis* et filiis Guidarelli domini Benvenuti et ab aliis domos, turres, palatia, voitamenta et cameras positas in parrochia Sancti Severi...*

(III) *Sindicatus ad emendum pro comuni a filiis Guidarelli domini Benvenuti domos, turres, palatia, voitamenta, cameras et trasannas positas in parrochia Sancti Severi de platea...*

(IV) *Venditio facta per Paolutium, Oddutium et Gilem quondam Giliutii domini Benvenuti et quosdam alios de medietate pro indiviso palatii ubi habitat dominus capitaneus positi in civitate Perusii in parrochia Sancti Severi...*

(V) *Venditio facta predicto comuni per predictos [Paolutium, Oddutium et Gilem quondam Giliutii domini Benvenuti] et quosdam alios comuni Perusii de quarta parte pro indiviso turris,*

voitamentorum, cassalinorum, murorum et columpnarum circumstantium ipsi turri in qua est campana populi iuxta ecclesia Sancti Severi...

(VI) Venditio et ratificatio facta dicto comuni [Perusii] per d. Balionum q.d. Guidonis de medietate pro indiviso palatii ubi habitat d. capitaneus situs in parochia S. Severi et de medietate dicte turris et de sexta parte alterius turris pro indiviso et de tota trasanna in qua redditur ius per iudicem et de medietate unius camere superius et inferius; et de medietate unius alterius camere et de medietate aliquarum rerum...

(VII) Donatio et cessio facta per dictum d. Baglonum comuni Perusii de quarta parte pro indiviso turri, voitamenti murorum e columpnarum circumstantium ipsi turri comuni Perusii...

(VIII) Venditio facta comuni Perusii per dominam Thederinam uxorem quondam Guidarelli domini Bevenuti et per Ugolinum et Colam filios ipsorum Guidarelli et domine Thederine et quosdam alios de medietate unius camere in qua moratur bitius fornarius et sotii posita in parochia Sancti Severi; item de una camera in qua moratur Iacopellus posita in dicta parrochia et aliis rebus...

*Dovrebbe trattarsi di un *lapsus* per “*domini Benvenuti*”, come si evince dai registi successivi.

5.157 - Nel Libro Rosso del 1333 sono nominati vari esponenti di questa famiglia (FABRETTI, p. 104).